

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1452-C

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PELELLA)

Comunicata alla Presidenza il 29 settembre 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS

**presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

*(V. Stampato n. 1452)*

*approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)  
del Senato della Repubblica il 15 luglio 1997*

*(V. Stampato Camera n. 4002)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 15 luglio 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 luglio 1998*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente e della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Testo del disegno di legge approvato dal Senato e testo approvato dalla Camera dei deputati .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Nella seduta del 15 luglio 1997 la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato approvò in sede deliberante il disegno di legge che l'altro ramo del Parlamento ha restituito, il 16 luglio 1998, con alcune modifiche che integrano ed innovano il testo licenziato lo scorso anno.

Il disegno di legge che si sottopone ora all'esame dell'Assemblea nel testo modificato dalla Camera, che la Commissione lavoro e previdenza sociale propone di recepire integralmente, è volto a regolare in via definitiva le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS al fine di garantire le prestazioni di natura assistenziale che l'Istituto ha erogato per anni, con riferimento alle previsioni contenute all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. In altri termini, si tratta di dare concreta effettività al principio della separazione tra previdenza e assistenza, sancito proprio dalla citata legge n. 88, in base alla quale l'onere delle prestazioni di natura assistenziale avrebbe dovuto essere posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato, mediante trasferimenti dal bilancio medesimo all'INPS.

In realtà, tali prestazioni sono state finora finanziate attraverso anticipazioni di tesoreria, per una somma che ammonta, allo scorso anno, a 160.638 miliardi di lire, con un meccanismo che, senza incidere sul livello della spesa corrente, ha però determinato conseguenze contabili negative sui saldi delle gestioni previdenziali interessate e dell'INPS nel suo complesso.

Per questi motivi, al fine di definire in modo trasparente i rapporti di natura finanziaria e contabile tra lo Stato e l'INPS, l'articolo 1 del disegno di legge, già nel testo approvato dalla Commissione in sede deliberante, aveva stabilito che le anticipazioni

di tesoreria concesse fino al 31 dicembre 1995, pari a lire 121.630 miliardi - comprensivi di una quota pari a lire 30.300 miliardi per anticipazioni a favore della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui all'articolo 29 della legge n. 88 del 1989 - dovessero essere considerate quali trasferimenti definitivi. La Camera dei deputati ha opportunamente integrato l'articolo 1, demandando al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'analoga regolazione, con proprio decreto, delle anticipazioni concesse negli esercizi finanziari 1996 e 1997. Va altresì precisato che, a decorrere dal 1998, la questione delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento delle prestazioni assistenziali è destinata a non riproporsi, essendo nel frattempo entrate in vigore le disposizioni recate dall'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997.

La Camera dei deputati ha altresì introdotto un secondo articolo, che mira a disciplinare il finanziamento, da parte dello Stato, delle prestazioni di natura previdenziale erogate dall'INPS. In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 autorizza, a decorrere dal 1999, trasferimenti dal bilancio dello Stato a favore dell'INPS a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso. Con il comma 2 si provvede invece a regolare la situazione delle anticipazioni di tesoreria concesse all'INPS negli anni 1997 e 1998: in particolare, vengono destinati all'Ente poste italiane - che provvede al pagamento delle pensioni INPS - i trasferimenti dal bilancio dello Stato a titolo di regolazione delle anticipazioni concesse all'INPS nel corso dei due suddetti esercizi finanziari, per il tramite dell'Ente poste e successivamente delle Poste italiane spa, al fine di

fronteggiare i fabbisogni finanziari derivanti dalle gestioni previdenziali.

Con il comma 3 viene introdotta una norma volta ad assicurare la trasparenza contabile delle diverse gestioni previdenziali, attraverso la previsione di un'apposita contabilità nella quale vengono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti erariali.

Con il comma 4 dell'articolo 2 si chiarisce che resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, con il quale si conferma l'autorizzazione, ove se ne determini la necessità, al ricorso ad anticipazioni di tesoreria, senza oneri di interessi, a favore dell'Ente poste, per il pagamento delle mensilità dei trattamenti pensionistici dell'INPS. Con il comma 5, infine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad adottare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economi-

ca, le disposizioni che si rendano necessarie per l'attuazione dell'articolo 2 nel suo complesso.

Questo, in sintesi, è il contenuto del disegno di legge, del quale si raccomanda l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea del Senato, considerata l'esigenza di adottare quanto prima norme che introducono un principio di trasparenza nei rapporti tra lo Stato e l'INPS.

Anche in relazione ai richiami, ricorrenti soprattutto nella discussione presso l'altro ramo del Parlamento, all'esigenza di procedere tempestivamente all'approvazione del testo a suo tempo presentato dal Governo, giova infine ricordare che il disegno di legge n. 1452-B venne originariamente deferito alla Commissione in sede deliberante, il 22 luglio 1998, e successivamente, il 29 luglio, rimesso all'esame dell'Assemblea, per effetto della richiesta rivolta da un quinto dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

PELELLA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

29 luglio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per  
quanto di competenza, parere favorevole.

---

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

28 luglio 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato  
il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di  
nulla osta.



**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Il Ministro del tesoro con proprio decreto provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del comma 1. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Anticipazioni per prestazioni assistenziali)*

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88. **Per le anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.**

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** con proprio decreto provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del comma 1 **e dell'articolo 2**. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

## Art. 2.

*(Anticipazioni per prestazioni previdenziali)*

**1. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti in fa-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vore dell'INPS a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.

2. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente delle Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione dell'articolo 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alle Poste italiane Spa al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituita presso l'INPS un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo.